



## Ricorsi e petizioni al Gran Consiglio Ticinese

VON RODOLFO SCHNYDER, SEGRETARIO DEL GRAN CONSIGLIO

### I ricorsi<sup>1</sup>

La facoltà di ricorrere al Gran Consiglio è data nei casi previsti della legge ed è pertanto stabilita per clausola enumerativa, com'è il caso per il Tribunale cantonale amministrativo ticinese. I ricorsi al Parlamento cantonale sono disciplinati dagli art. 75 e seguenti della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Nonostante le critiche che, per comprensibili motivi, suscita il conferimento di competenze ricorsuali all'autorità legislativa, il Gran Consiglio ticinese ha ribadito, nel 1993, aderendo alle conclusioni di un rapporto di una sua commissione (RVCG, sessione ordinaria autunnale 1993, pag. 399), la sua competenza in talune materie, così in tema di opposizioni e ricorsi relativi al piano direttore cantonale (art. 16 e 18 LALPT; RL7.1.1.1). Circa il potere di esame ed il contenuto del ricorso, giusta il rinvio dell'art. 76 LPamm agli art. 56 e 57 LPamm, il Gran Consiglio esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata ed il ricorso può addurre fatti nuovi, proporre nuovi mezzi di prova e prevalersi di ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie. Il termine di impugnazione è in genere di 15 giorni (art. 77 e 46 LPamm), salvo eccezioni, dove può essere di 30 giorni (art. 18 cpv. 3 LALPT). La procedura di scambio degli allegati (v. intimazione del ricorso all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e ad eventuali altri interessati) compete alla Segreteria del Gran Consiglio (art. 77 cpv. 2 LPamm) e precede l'istruzione del ricorso che è affidata, dal Parlamento (art. 79 cpv. 1), ad una

Commissione (in genere la Commissione delle petizioni e dei ricorsi, a volte a Commissioni speciali). Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Consiglio di Stato adottata d'ufficio o ad istanza di parte (art. 78 LPamm) e riservato il caso che sia sancito o escluso da un'esplicita disposizione di legge (v. Compendio di procedura amministrativa ticinese, Borghi/Corti, ad art. 78). La Commissione incaricata dell'istruzione del ricorso - le prove sono assunte dalla Commissione o da una sua delegazione - stende pure il rapporto all'intenzione del plenum (art. 79 cpv. 1), per la decisione sull'oggetto. La decisione è intimata alle parti dalla Segreteria del Gran Consiglio (art. 80 cpv. 2). La sua motivazione è in genere contenuta nel rapporto commissionale, peraltro presentato quasi sempre nella forma di progetto di sentenza. Il termine di ricorso ad autorità federali decorre dalla data di intimazione alle parti della decisione (art. 80 cpv. 4 LPamm).

### Le petizioni

Le petizioni indirizzate al Gran Consiglio sono esaminate, giusta l'art. 19 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 (LGC/CdS; RL 2.4.1.1), alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi, salvo il caso in cui non siano assegnate, a ragione dell'oggetto, ad altra Commissione. Il Gran Consiglio delibera sulla petizione sulla base del rapporto della Commissione, ritenuto che l'oggetto sia di sua competenza (art. 47cpv. 1 LGC/CdS). La decisione è comunicata al primo firmatario della petizione (art. 47 cpv. 2 LGC/CdS).

1) sul tema del Gran Consiglio quale autorità di ricorso per maggiori e più complete informazioni vedi Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, pag. 367 e seguenti.